



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 287/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ALFA GI PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE S.R.L. (EMITTENTE “REGGIO TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 11-QUATER, COMMA 1, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELL’ARTICOLO 4, COMMA 3, DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PLURALISMO PER LE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la nota del 19 maggio 2014 (prot. n. 25393) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria, a seguito dell’attività di monitoraggio d’ufficio sul rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte dell’emittenza radiotelevisiva locale in periodo elettorale, ha contestato al Signor Francesco Antonio Chindemi, direttore responsabile della testata giornalistica dell’emittente televisiva in ambito locale “Reggio TV” e al Signor Giuseppe Lamberti Castronuovo, legale rappresentante della predetta emittente, la violazione degli articoli 11-*quater*, primo comma, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell’articolo 4, comma 3 del Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali, in combinato disposto con l’articolo 18, comma 3, della delibera n. 138/14/CONS, con riferimento al telegiornale andato in onda il giorno 14 maggio 2014, alle ore 14, all’interno del quale è stata trasmessa la rubrica di approfondimento curata e condotta dalla giornalista Teresa Munari, dal titolo “Firmato Teresa Munari – un punto di vista indipendente”(andata in onda dalle ore 14:40:51 alle ore 14:46:19 e replicata, sempre nel predetto giorno, dalle ore 15:34:56 alle ore 15:40:24);

VISTA la nota del 20 maggio 2014 (prot. n. 25651) con cui il direttore responsabile della testata giornalistica dell’emittente televisiva in ambito locale “Reggio TV”, Francesco Antonio Chindemi, e il legale rappresentante della predetta emittente, Giuseppe Lamberti Castronuovo, hanno trasmesso le proprie memorie in merito al suddetto atto di contestazione dalle quali risulta quanto segue:

- *“la contestazione in riscontro viola la normativa in epigrafe risolvendosi in un’autoritaria iniziativa d’ufficio che è stata avviata e perseguita in difformità dal modello astratto ed in violazione del diritto di difesa, e...non rispetta la procedura prescritta dagli artt. 26 e ss. della citata delibera e, per altro verso risulta gravemente lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti di cronaca e critica giornalistica”;*
- *“detta abnorme iniziativa è inammissibile ed improcedibile per violazione e/o errata applicazione delle disposizioni procedurali di cui al combinato disposto dei commi 1, 3, 4, 8 e 10 dell’art. 27 della delibera n. 138/14/CONS”;*

- *“la contestazione alla quale...si replica è fondata su una distorta e travisata rappresentazione del reale tenore della cronaca e della critica legittimamente espressa dalla giornalista Teresa Munari la quale, in perfetta sintonia con la critica giornalistica più diffusa e prevalente in ordine ai diversi temi trattati, ha espresso considerazioni generali e non di parte coinvolgenti intere categorie politiche e non fazioni partitiche dalle quali non possono in alcun caso discendere le violazioni contestate; in particolare, deve escludersi che sia stata fornita, anche indirettamente, alcuna indicazione di voto”;*

VISTA la nota del 22 maggio 2014 (prot. n. 26348) con cui il competente Comitato ha trasmesso la propria relazione finale, rappresentando che, al termine dell'istruttoria sommaria relativa al procedimento avviato nei confronti della Società “Alfa Gi Produzioni Editoriali Integrate s.r.l.” (emittente televisiva in ambito locale “Reggio Tv”) per la violazione dell'art. 11-*quater*, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 4, comma 3 del Codice di Autoregolamentazione in materia di attuazione del principio di pluralismo per le emittenti radiofoniche e televisive locali, *“si propone l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”;*

PRESA VISIONE del file della registrazione del programma contestato, dal quale risulta che, durante la rubrica “Firmato Teresa Munari – un punto di vista indipendente”, la suddetta giornalista, nel commentare i fatti di cronaca politico-istituzionale relativi alla Giunta guidata dal Presidente dimissionario Giuseppe Scopelliti, altresì candidato alle elezioni europee del 25 maggio 2014, dava notizia dell'istanza con cui l'On. Agazio Loiero, ex Presidente della Giunta Regionale per la coalizione di centro-sinistra, denunciava alcune azioni politiche condotte dall'attuale amministrazione di centro-destra, e concludeva pertanto la sua rubrica affermando: *“...vi fa capire da chi siamo governati allora pensiamoci bene anche per dare il voto alle europee perché sarà il partito a cui lo diamo che ci farà determinare le ricadute nel nostro sociale” ;*

VISTA la nota del 21 maggio 2014 (prot. n. 26026), con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria, in seguito alla sua attività di monitoraggio d'ufficio sul rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte dell'emittente radiotelevisiva locale in periodo elettorale, ha contestato al Signor Chindemi Francesco Antonio, direttore responsabile della testata giornalistica dell'emittente televisiva in ambito locale “Reggio TV” e al Signor Giuseppe Lamberti Castronuovo, legale rappresentante della predetta emittente, la violazione degli articoli 11-*quater*, primo comma, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 4, comma 3 del Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali (delibera n. 43/04/CSP), in combinato disposto con l'articolo 18, comma 3 della delibera n.

138/14/CONS in relazione al telegiornale andato in onda sulla predetta emittente il giorno 18 maggio 2014, edizione delle ore 14, all'interno del quale è stato trasmesso un servizio giornalistico, replicato anche nel corso di tre successive edizioni del notiziario, relativo alla presentazione della candidatura del giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone al Parlamento Europeo nelle liste di Forza Italia;

VISTA la nota del 22 maggio 2014 (prot. n. 26288) con la quale il direttore responsabile della testata giornalistica dell'emittente televisiva in ambito locale "Reggio TV" e il legale rappresentante della predetta emittente, hanno trasmesso le proprie memorie in merito al suddetto atto di contestazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria rilevando quanto segue:

- *la contestazione in riscontro viola la normativa in epigrafe risolvendosi in un'autoritaria iniziativa d'ufficio che è stata avviata e perseguita in difformità dal modello astratto ed in violazione del diritto di difesa, e...non rispetta la procedura prescritta dagli artt. 26 e ss. della citata delibera e, per altro verso risulta gravemente lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti di cronaca e critica giornalistica";*
- *"detta abnorme iniziativa è inammissibile ed improcedibile per violazione e/o errata applicazione delle disposizioni procedurali di cui al combinato disposto dei commi 1, 3, 4, 8 e 10 dell'art. 27 della delibera n. 138/14/CONS";*
- *"la contestazione alla quale..si replica non tiene in debito conto che nel periodo elettorale la programmazione del TG ha garantito il principio del pluralismo dando notizia, con parità di trattamento, obiettività e imparzialità degli eventi elettorali aperti al pubblico che sono stati organizzati in città, senza fornire in alcun modo indicazioni o preferenze di voto. Nel caso che ci occupa, non è mai stato espresso alcun commento e/o semplice accenno di assenso e/o dissenso da parte del conduttore del TG e/o dell'intervistatore. La contestazione in commento finisce per sancire inspiegabilmente una sorta di divieto di intervista del candidato";*
- *"nella contestazione alla quale si replica sono state atomizzate e travisate le espressioni dell'intervistato che, se collocate nel corretto ambito degli attualissimi temi della parità di genere, delle unioni civili, sulle quali l'evento pubblico è stato prevalentemente incentrato stante la notoria competenza in materia dell'intervistato, non avrebbero mai potuto essere interpretate...come lesive della disciplina mediatico-elettorale";*

VISTA la nota del 23 maggio 2014 (prot. n. 26673) con cui il suddetto Comitato ha trasmesso la propria relazione finale, rappresentando che, al termine dell'istruttoria sommaria relativa al procedimento avviato nei confronti della Società "Alfa Gi

Produzioni Editoriali Integrate s.r.l.” (emittente televisiva in ambito locale “Reggio Tv”) per la violazione dell’art. 11-*quater*, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 4, comma 3, del Codice di Autoregolamentazione in materia di attuazione del principio di pluralismo per le emittenti radiofoniche e televisive locali, “*si propone l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*”;

PRESA VISIONE del file della registrazione del programma contestato, da cui risulta che il candidato Alessandro Cecchi Paone, nel corso di un’intervista andata in onda all’interno del notiziario dell’emittente “Reggio TV”, così si è espresso: “[*omissis*] nel sud se qualcuno vuole votare per una persona che ha dimostrato personalmente, in primo luogo, con la sua faccia, il suo corpo, la sua vita, l’importanza di difendere i diritti di tutti, diritti civili e diritti umani – io sono l’unico – nessun altro partito se non Forza Italia se non Berlusconi, ospitando uno come me (...) vogliono mandare qualcuno a Bruxelles qualcuno che abbia queste posizioni non ha alternative se non il sottoscritto (...) altrimenti c’è il silenzio (...)”;

RITENUTO di disporre la riunione dei procedimenti *de quibus* in considerazione della connessione tra le questioni trattate, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

CONSIDERATO che l’art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che “*Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica*”;

CONSIDERATO che l’art. 4 comma 3 del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 stabilisce che “*In periodo elettorale o referendario, in qualsiasi trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto*”;

CONSIDERATO, con specifico riferimento all’emittenza radiotelevisiva privata locale, che a norma dell’art. 18, comma 3, della delibera n. 138/14/ “*in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto*”;

RITENUTO di non accogliere le osservazioni prodotte dal legale rappresentante e dal direttore responsabile della testata giornalistica di Reggio TV in merito al preteso

difetto di competenza del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria a contestare i fatti suesposti;

RITENUTO che la trasmissione, da parte dell'emittente locale Reggio TV nel corso del telegiornale del 14 maggio, edizione delle ore 14 e successive repliche, delle dichiarazioni della giornalista Teresa Munari, da cui si evince un invito indiretto a non votare il candidato del Nuovo Centrodestra Giuseppe Scopelliti, integra la violazione dell'articolo 11-*quater*, primo comma, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 4, comma 3 del Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali, in combinato disposto con l'articolo 18, comma 3 della delibera n. 138/14/CONS;

RITENUTO di aderire alla proposta formulata dal competente Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria in merito al suddetto caso;

RITENUTO che la trasmissione, da parte dell'emittente locale Reggio TV nel corso del telegiornale del 18 maggio, edizione delle ore 14 e successive repliche, delle dichiarazioni del candidato Alessandro Cecchi Paone rientra nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca in relazione al dibattito politico in corso durante la campagna elettorale. In particolare, trattandosi di un'intervista ad un candidato del quale è nota l'appartenenza politica, non sembra che l'indicazione di voto dallo stessa formulata possa integrare la violazione sanzionata dalle norme richiamate: il giornalista non ha espresso alcuna preferenza o commento;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta formulata dal competente Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria in merito al suddetto caso di specie e di archiviare il procedimento avviato relativamente alla fattispecie *de quo*;

RILEVATO che, a norma dell'articolo 11-*quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in caso di violazione dell'art. 11-*quater* della medesima legge, del Codice di autoregolamentazione e delle relative disposizioni regolamentari e attuative *“l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo”*;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società “Alfa Gi Produzioni Editoriali Integrate s.r.l.”, esercente l'emittente televisiva in ambito locale “Reggio TV”, di trasmettere, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 11-*quater*, primo comma, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 4, comma 3 del Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali, del servizio trasmesso nel corso del telegiornale del 14 maggio 2014, edizione delle ore 14 e successive repliche, in relazione alle dichiarazioni rese nell'ambito della rubrica “Firmato Teresa Munari – un punto di vista indipendente” per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine. Al messaggio dovrà essere dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, alla fattispecie oggetto di contestazione.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società editrice “Alfa Gi Produzioni Editoriali Integrate s.r.l.” ed è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani